

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1881

alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dai terremoti nell'isola d'Ischia. »

CADENAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADENAZZI. Quando leggo l'articolo 2 aggiunto dalla Commissione generale del bilancio, e rileggo le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, ai quali questo disegno di legge si riferisce, sembra a me che nell'applicazione della nuova legge il Governo dovrà trovarsi seriamente imbarazzato. A mio avviso, alcune disposizioni della legge 28 giugno 1879 sono di impossibile, altre di difficile applicazione. Il disastro orribile cagionato dal terremoto in Casamicciola, per la natura sua speciale non è paragonabile ai disastri cagionati dalle eruzioni dell'Etna e dalle inondazioni del Po. Ora, se guardiamo l'articolo 3 della legge 28 giugno 1879, si riscontra che in esso si dà facoltà al Governo di sospendere « l'esazione delle imposte dirette sino a tutto il 1880, colle norme che saranno indicate con decreto reale. »

In un'alinea di quest'articolo si dice pure che « le rate sospese saranno aggiunte e ripartite in dodici rate eguali nella riscossione delle imposte dirette del 1881 e 1882, salvo gli sgravi da ammettersi secondo le leggi speciali vigenti. »

Trattandosi di disastri cagionati da terremoti, è il caso, più che di sospensione, di sgravio d'imposta. E tanto meno opportuna poi si presenterebbe l'applicazione al disastro di Casamicciola della legge 28 giugno 1879, se questa fu, or son pochi giorni, modificata dalla legge proposta dall'onorevole D'Arco, già approvata dalla Camera e che ora siamo chiamati a votare a scrutinio segreto.

In essa legge 28 giugno 1879 si stabiliva la sospensione delle imposte 1879 e 1880 ripartendole nei due anni successivi; e la legge stessa venne modificata colla proroga a più lungo tempo della sospensione delle imposte. Rammento pure la legge da noi votata a sollievo dei danneggiati di Reggio-Calabria, colla quale le imposte furono sospese per un tempo assai più lungo di quello che accordava la legge 28 giugno 1879. Ora il Governo, nell'applicare la nuova legge che stiamo discutendo, è certo che dovrà trovarsi sul terreno pratico di fronte a non lievi difficoltà. Di più, accettando l'articolo 2 ora proposto dalla Commissione generale del bilancio la Camera, pare a me, che commetterebbe anche un'ingiustizia mettendo i danneggiati di Casamicciola in condizioni peggiori di quelle create ai danneggiati di Reggio di Calabria e del Po.

Sopra questi dubbi che mi si affacciano alla mente leggendo l'articolo 2 in discussione, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e

dell'onorevole ministro, affinchè vedano se non sia più conveniente di eliminare senz'altro quest'articolo 2 e di lasciare al Governo, accertata la vera entità dei danni risentiti dagli infelici abitanti di Casamicciola, di presentare un altro disegno di legge che valga a menomare i danni di quella popolazione. Ma, ripeto, coll'aggiunta di questa disposizione nel disegno di legge che discutiamo, io credo che si venga a creare un tale imbarazzo al Governo, dal quale assai difficilmente saprà uscirne, mettendolo altresì nella necessità più o meno lontana di ritornare innanzi alla Camera a proporre delle modificazioni a questa legge.

Ad ogni modo sta pur ferma l'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, i quali si limitano a prorogare i termini di legge per i reclami dei contribuenti e concedono l'esonero dei bolli e delle tasse per i documenti necessari a rilevare i danni o per altre pratiche relative alle liquidazioni. Nessun inconveniente può verificarsi, ma voler riferirsi in questa legge all'articolo 3 di quella 28 giugno 1879, è correre il pericolo di creare una situazione assai imbarazzante pel Governo, che la legge deve applicare. Espresi questi dubbi, attenderò dall'onorevole relatore quegli schiarimenti, che valgan a farmi ricredere da questa mia opinione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

INDELLI, *relatore*. Ricorderò innanzitutto all'onorevole Cadenazzi che la legge 28 giugno 1879 si riferisce tanto a' danneggiati dalle inondazioni del Po, che a quelli dall'eruzione dell'Etna; cosicchè ci troviamo in casi proprio identici. Quando si tratta di disgravi, perchè il capitolo è annullato, cioè l'ente tassabile distrutto, si capisce che provvede la legge. Ma vi è un'altra questione, che la legge cioè provvede con quasi termini, con quelle lunghe procedure e formalità per le quali si richiede moltissimo tempo. E il mio amico sa che, in materia di tasse, il ricevitore non conosce altro che il *solvo et repete*: pagate o poi vedremo se dovete ripetere.

Ora la legge del 1879, appunto per i danneggiati dal terremoto dell'Etna, considerava con molta saggezza, che è impossibile in certi momenti, quando ancor si stanno dissotterrando i cadaveri dalle macerie, far presentare l'esattore anche per articoli i quali non siano annullati, con la immane formola: pagate. Ma è naturale che bisogna dare un po' di tregua, trattandosi di una catastrofe così grave, la quale è non solo un disastro materiale, ma una immensa sventura morale. A questo è stato provveduto con la legge del 1879.

Ora io non capisco perchè quello che è stato fatto per i terremoti e l'eruzione dell'Etna, non debba esser